



# Fidest – Agenzia giornalistica/press agency

Quotidiano di informazione – Anno 28 n° 31

HOME | "COVERING RELIGION, IN ROME" | CHI SIAMO | IL CERVELLO IMMAGINA | PUBBLICAZIONI FIDEST | TESTI FIDEST | ARCHIVIO | RICHIEDI UNA RECENSIONE | SCRIVI AL DIRETTORE | CONTATTI

## Press agency

Direttore responsabile:  
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma  
n°128/88 del 17/03/1988  
Reg. nazionale stampa  
Pres. cons. min.  
L. 5/8/61 n°461  
n°02382 vol.24  
del 27/05/1988

## Categorie

Confronti  
Cronaca  
Estero  
Roma  
Diritti  
Economia  
Editoriali  
Lettere al direttore  
Medicina  
Mostre – Spettacoli  
Politica  
recensione  
Recensioni  
Fidest – interviste  
scuola  
Spazio aperto  
Uncategorized  
Università  
Viaggia  
Welfare

## Archivio

Seleziona mese ▼

## Statistiche

1,721,093 contatti

## Tag

accordo  
**agenda**  
ambiente arte  
assessori assistenza  
attività collaborazione  
comune concerto  
concorso conferenza  
confronto consumatori  
convegno crescita  
**crisi** cultura  
emergenza evento  
famiglie farmaci  
**festival**  
formazione futuro  
gestione giovani

« Cioccolato di Modica, un consistente gruppo di produttori dice "no" alla svendita »

## Banche, risparmiatori e il bail in

Posted by fidest su domenica, 31 gennaio 2016



Il decreto legislativo emanato lo scorso 16 novembre che attraverso l'attuazione della direttiva 2014/59/ UE introduceva nel nostro ordinamento il bail-in, ha creato una forte preoccupazione nei risparmiatori che si è riverberata sugli istituti di credito sommersi da centinaia di richieste di chiarimento. In particolare ha prodotto tensione la notizia che il Bail-in, quando applicato, colpirebbe i correntisti di una banca con depositi

superiori ai centomila euro che sarebbero chiamati a colmare il dissesto dell'ente al quale avevano affidato il loro denaro. Si tratta di una semplificazione attraente che non tiene presente però tutta una serie di interventi che una banca deve attuare, così come chiede la legge, prima di entrare nel bail-in.

**Unione Fiduciaria** ha recepito il bisogno di chiarimento del decreto e ha così chiesto al dottor Stefano Capiello Head of Unit Registration. Recovery and Resolution – European Banking Authority (EBA), all'avvocato Fabrizio Vedana, Vicedirettore Generale di **Unione Fiduciaria**, al dottor Donato Varani Partner e Presidente AC service Srl, all'avvocato Davide Contini Responsabile dipartimento litigation e co-head dipartimento bancario-assicurativo e finanziario dello studio legale Grimaldi, all'avvocato Emanuele Spina responsabile affari UE-Federacasse e al Dottor Filippo Cappio, Direttore Generale di **Unione Fiduciaria**, di intervenire sui diversi aspetti della norma. Ne è scaturito un quadro complesso che non può, nonostante ciò, metter in discussione il valore innovativo della legge. Dagli interventi di tutti i relatori è emerso che, prima di far scattare l'opzione bail-in "salvataggio interno", che appunto coinvolge anche chi ha depositi superiori ai centomila euro, la banca può e deve mettere in atto delle azioni di prevenzione affinché ciò non avvenga. In ogni caso è la Banca d'Italia il soggetto delegato alla vigilanza e all'intervento nel caso di istituti che nonostante i moniti preventivi non siano riusciti a sanare la loro posizione. I principali compiti della banca d'Italia, in questo caso, sono:

Il piano di risoluzione

- Predisporre, sentita la Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata (piano individuale, art. 7, piano di gruppo art. 8 D.lgs. 180/2015);

- Valuta, sentita la Banca Centrale Europea quando questa è l'autorità competente se una banca non facente parte di un gruppo/se un gruppo è risolvibile. (artt. 12, 13 D.lgs. 180/2015);

Il piano di risanamento

- Entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti

Cerca

gennaio: 2016

M T W T F S S

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

<< Dec

## Più letti

Quali sono le moto più ricercate?  
Decoupage Creativo è in edicola con due settimanali  
La musica di Radio Maria  
Carnevale: Le ali di Mestre  
Estate da vip sul lago d'Orta (no)

## Articoli Recenti

Immigrati e accoglienza incontrollata  
"Sanità in Cifre"  
Vincitori premio "Arnaldo Quadrani"  
Banche, risparmiatori e il bail in  
Cioccolato di Modica, un consistente gruppo di produttori dice "no" alla svendita  
Taglio prestazioni sanitarie  
Basi militari in Sardegna  
Carnevale: Le ali di Mestre  
L'Allemagne et la stabilité de l'UEM/Deutschland und die Stabilität der WWU/Germany and the stability of the EMU  
Fight Zika virus with better access to contraception and safe abortion as well as anti-mosquito measures, says IPPF  
Il vescovo del Chiapas (EMI) di Alberto Vitali  
Dibattito pre-vertice: migrazione e referendum UE del Regno  
Emissioni diesel: voto sul veto ai nuovi limiti  
Proposte sul regime fiscale per le società  
Dibattito sui rifugiati, controlli alle frontiere e futuro di Schengen

## Iscriviti



giustizia governo  
impegno imprese  
**incontro** iniziativa  
innovazione interventi  
investimenti lavoro  
libertà  
manifestazione  
manovra mercato  
**mostra** musica  
partecipazione pazienti  
percorso Politica  
premio prevenzione  
**progetto**  
programma  
rapporto rassegna  
**ricerca** rifiuti  
riforma rischio  
risorse **Roma**  
salute sanità scuola  
servizi settore  
**sicurezza**  
sindaco sistema  
situazione  
solidarietà sostegno  
spettacolo  
**sviluppo**  
territorio tutela  
Università

disposizioni dell'Unione europea (art. 60-sexies TUB modificato dal D.lgs. 181/2015).

- Formula eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario (art. 60-sexies TUB modificato dal D.lgs. 181/2015).

- Può, se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, fissando i relativi termini: a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato; b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano; c) ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano (art. 60-sexies TUB modificato dal D.lgs. 181/2015).

Dispone la riduzione o la conversione con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individuale, quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto (art. 20 co. 1 lett. a, 28, 29 D.lgs. 180/2015)

Il bail-in entra in campo solo quando vengono esercitate su di una banca le misure di risoluzione che nell'ordine prevedono: la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente ponte, la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività ed infine il bail-in.

Un altro dato emerso nel convegno può offrire un'interpretazione meno preoccupante per i correntisti di quanto non sia stato comunicato sino ad ora, riguarda le passività di una banca escluse dal piano di salvataggio interno:

I depositi protetti (cioè i depositi ammessi al rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi, fino a 100.000 euro);

Le passività garantite (inclusi i covered bonds e le altre passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante delle «cover pool» che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite);

Le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente o in virtù di una relazione fiduciaria (per esempio il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito);

Le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;

I crediti da lavoro, nei confronti dei dipendenti, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non sia disciplinata da un contratto collettivo;

I crediti per la fornitura di beni o servizi essenziali al funzionamento quotidiano delle operazioni dell'ente interessato;

I crediti nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile.

Come si può leggere, quindi, la norma non può essere così semplicemente applicata divenendo solamente punitiva per chi ha la sventura di avere un conto in una banca colpita da dissesto. Vi sono ampie opportunità di comprensione preventiva dello stato economico/organizzativo dell'istituto bancario. Sicuramente il bail-in, come hanno sottolineato tutti i partecipanti al convegno è uno strumento che tende a rendere più trasparente il rapporto tra una banca ed i suoi clienti. A questi ultimi è richiesto un atteggiamento attivo com'è giusto che sia per chi affida i propri denari ad un terzo. Si tratta di costruire un nuovo tipo di relazioni peraltro già molto diffuse in Europa e nel mondo anglosassone. Queste norme non possono che essere positive per il sistema creditizio ed evitare vicende drammatiche come ci ha riportato la cronaca recente.

Share this: [google](#)



Caricamento...

This entry was posted on domenica, 31 gennaio 2016 a 08:51 and is filed under [Cronaca](#), [Diritti](#), [Economia](#). Contrassegnato da tag: [ù](#), [bail in](#), [banche](#), [risparmiatori](#). You can follow any responses to this entry through the [RSS 2.0](#) feed. You can [leave a response](#), oppure [trackback](#) from your own site.

Rispondi

[Articoli \(RSS\)](#)

[Commenti \(RSS\)](#)

[www.peeplo.com](http://www.peeplo.com)